



Modifica delle condizioni di separazione, affido etero familiare parziale ex art. 337-ter, c.c., madre residente all'estero e padre sottoposto a procedura di amministrazione di sostegno

Tribunale Mantova, 7 Maggio 2015. Pres. Mauro Bernardi. Relatore Costanza Comunale.

Modifica condizioni di separazione – Affidamento etero familiare parziale ex art. 337-ter, comma 2, c.c. - Madre residente all'estero - Padre sottoposto a procedura di amministrazione di sostegno - Criticità Espatrio minore

L'art. 337 ter, comma II, c.c., nella parte in cui prevede che il tribunale possa adottare "ogni altro provvedimento relativo alla prole" costituisce clausola di chiusura del sistema, prevista a tutela dell'interesse del minore. Il che consente al giudice di individuare, in considerazione delle particolarità del caso concreto, modalità di affidamento e di collocazione del minore anche diverse da quelle abituali (affido esclusivo/affido condiviso; collocazione residenziale prevalente presso l'uno o l'altro genitore) tali da garantire, in presenza di obiettive e comprovate difficoltà dei genitori di prendersi cura direttamente dei figli, un equo temperamento tra l'esigenza di conservare in capo ai genitori medesimi, per quanto concretamente possibile, i diritti/doveri connessi all'esercizio della responsabilità genitoriale e l'esigenza di garantire al minore condizioni di cura, mantenimento e accudimento le più estese e tutelanti possibili.

(Nella fattispecie, il Tribunale, constatata l'impossibilità del padre del minore residente in Italia di esercitare la responsabilità genitoriale a causa delle sue condizioni fisiche, l'impossibilità per la madre residente nel Regno Unito di accudire direttamente ed in modo costante il figlio, e la collocazione di fatto di quest'ultimo presso la zia materna in Italia, dimostratasi in grado di accudire in modo adeguato il nipote, ha accolto, ai sensi dell'art. 337-ter, comma 2, c.c., la concorde richiesta delle parti di affidamento condiviso del figlio alla zia paterna ed alla madre, residente all'estero, con collocamento prevalente presso la zia paterna in Italia. Il Tribunale ha altresì disposto che la responsabilità genitoriale in relazione all'ordinaria amministrazione venga esercitata separatamente dalla madre e dalla zia affidataria e che per il rilascio dei documenti validi per espatrio sia necessario anche il consenso dell'ADS del padre, ferma restando la preventiva autorizzazione all'espatrio del minore da parte delle affidatarie.

(Massima a cura di Francesca Mironi e Rachele Campanini)

Le parti:

- preso atto che la zia del minore X, signora Y è stata nominata tutore provvisorio del minore e ha prestato rituale giuramento in data

17.04.2015, come da provvedimento che si dimette;

- preso atto della relazione psico sociale dimessa in data 30.04.2015 dal Servizio Tutela Minori distretto sociale di Mantova, dalla quale emerge che l'intenzione del minore è quella di rimanere in Italia e che la zia paterna è persona perfettamente in grado di prendersi cura del medesimo in modo adeguato;

- considerato che il padre in ragione delle sue condizioni non è in grado di esercitare la responsabilità genitoriale mentre non sussistono gravi ragioni per escludere la madre dall'affidamento del figlio;

- tenuto conto dei poteri conferiti all'ADS Z con decreto del Giudice Tutelare in data 13.12.14,

chiedono concordemente che le condizioni di separazione in essere siano modificate come segue:

- Affidare il minore X, in via condivisa, alla zia paterna Y, ed alla madre O con collocamento prevalente e residenza presso la zia paterna. La responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente dalla zia e dalla madre per quanto attiene alle questioni inerenti all'ordinaria amministrazione (ivi compresa l'iscrizione alla scuola o ad attività sportive);

- Salvo diversi accordi tra gli affidatari e previe le opportune intese, la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio durante i seguenti periodi:

Vacanze Natalizie

Per il periodo compreso dal 24 .12. al 06.01 di ogni anno, anche nel Regno Unito, con facoltà di vederlo e tenerlo presso di sé anche per 10 gg. continuativi o per un diverso periodo, tenuto conto delle necessità del minore in ordine allo studio ed al rientro a scuola entro la data stabilita dal legislatore e con previsione a carico della stessa delle spese di viaggio e di mantenimento;

Vacanze Estive

Da concordarsi preventivamente entro il 31/5 di ogni anno: la madre potrà tenere presso di sé nel Regno Unito il figlio X per un periodo per l'anno 2015 in corso di 60 giorni continuativi compresi nel mese di luglio e agosto, tenuto debito conto delle esigenze del minore, con obbligo per la stessa di mantenere a propria cura e spese il minore e riportarlo in Italia, entro e non oltre il 30 agosto.

Per gli anni successivi, la madre potrà tenere il minore presso di sé per 60 giorni continuativi compresi nel periodo 20 giugno - 20 agosto, tenuto debito conto delle esigenze del minore, con obbligo per la stessa di mantenere a propria cura e spese il minore e riportarlo in Italia, entro e non oltre il 20 agosto. Nel caso in cui il minore debba sostenere esami scolastici di fine anno, il periodo di 60 giorni decorrerà a partire dal termine degli esami e comunque non potrà durare oltre il 31 agosto.

Disporre altresì che il minore possa trascorrere con la zia affidataria un periodo di vacanze continuativo di giorni 7, da concordare con la madre, con mantenimento a totale carico della zia.

Resta inteso che, prima della partenza per uno dei periodi di vacanza all'estero, la madre dovrà comunicare all'ADS del padre ed alla zia affidataria, l'esatta destinazione ed i relativi recapiti telefonici affinché possano avere notizie del bambino e possano comunicare con lui.

Altri periodi

La madre potrà vedere e tenere con sé il figlio, anche con pernottamento, ogni qual volta dovesse venire in Italia

- Quanto al mantenimento ordinario del minore X, ciascuno dei

due affidatari vi provvederà in via esclusiva e per intero durante i periodi in cui il minore si trova presso ciascuno di essi;

- Porsi a carico della madre affidataria, nella misura del 50%, senza necessità di previo accordo con la zia affidataria e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte della medesima zia (che ha anticipato per intero la spesa), le seguenti spese straordinarie: a) SPESE MEDICHE: tutte quelle per visite mediche, esami e cure, anche odontoiatriche, erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN) che siano debitamente prescritte da un medico, nonché quelle per esami e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili e non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi; b) SPESE SCOLASTICHE: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dall'istituto), tasse per l'iscrizione ad università pubblica (qualora il minore prosegua negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari; spese per la partecipazione alla gita scolastica organizzata dalla scuola; spese per il trasporto da e per la sede universitaria di studi con mezzo pubblico; c) ALTRE SPESE STRAORDINARIE: spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria). Tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: per l'acquisto di computer o telefono cellulare, per l'acquisto di motorino od autovettura, per le vacanze estive, per la locazione di appartamento presso la sede universitaria, etc) saranno sempre a carico della madre al 50% secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate con la zia affidataria. Per le spese straordinarie, che richiedono il preventivo accordo, la madre affidataria, a fronte di una richiesta scritta della zia affidataria, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta; in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro 20 giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso.
- Darsi atto che la zia affidataria Y assume l'obbligo di concorrere in proprio nella misura del 50% alle spese straordinarie indicate al punto precedente;
- Darsi atto che le Signore Y e O rilasciano sin da ora autorizzazione per l'espatrio del minore per i periodi concordati di cui al punto B) del presente verbale. Per periodi diversi da questi, l'autorizzazione all'espatrio del minore dovrà essere parimenti data, di volta in volta, dai medesimi soggetti;
- Darsi atto che Z, quale ADS di F (e come da potere conferitogli dal GT di Mantova con decreto in data 13.12.14) e la O prestano sin da ora il consenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio a favore del minore.
- Spese compensate.

LCS

Il Tribunale, vista la concorde richiesta delle parti, rilevato che il padre in considerazione delle sue condizioni fisiche non è in grado di esercitare la responsabilità genitoriale (sicché si giustifica l'esclusione dell'affidamento del figlio anche al medesimo), tenuto conto del fatto che il minore vive con la zia paterna e che la stessa è persona in grado di prendersi adeguata cura di lui, rilevato che l'art. 337 ter comma 2 ce consente (laddove stabilisce che il Tribunale possa assumere ogni altro

provvedimento nell'interesse del minore) di procedere all'affido etero familiare, ritenuto che nella fattispecie le modalità di affido proposte siano le uniche confacenti all'attuale interesse del minore, ritenuto che anche le altre condizioni proposte siano conformi all'interesse del minore

PQM

Visto l'art 710 cpc

modifica come da richiesta delle parti sopra riportata le condizioni di cui ai punti 3, 4, 5, 6, 7, 8 del verbale di separazione in data XXXXX, omologato dal Tribunale di Mantova in data XXXX. Spese compensate
Dichiara il provvedimento immediatamente efficace

Benvenuto
\$51196050
[Esci](#)

Giurisprudenza | Normativa | Codici commentati | Dottrina | Riviste | Quotidiano | Formule | ITER | Scrivania | Demo e Guida | Personalizza

Pluris » Risultati » Cassazione Civile: Cass. civ. ...

n. 1/1

↑ Risultati 🔍 Nuova ricerca

CORRELAZIONI

Codici (7)
 Leg. nazionale (1)
 Repertorio (4)
 Quotidiano Giuridico (1)

Salva Archivia Stampa Annota

Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., 19-07-2016, n. 14728

Fatto - Diritto P.Q.M.

SEPARAZIONE DEI CONIUGI

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 SEZIONE SESTA CIVILE
 SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio - Presidente -

Dott. CRISTIANO Magda - Consigliere -

Dott. GENOVESE Francesco Antonio - Consigliere -

Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -

Dott. MERCOLINO Guido - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

S.R., elettivamente domiciliata in Roma, alla via A. Chinotto n. 1, presso l'avv. **ERMANO PRASTARO**, dal quale, unitamente all'avv. **NEVIO BRUNETTA** del foro di Treviso, e' rappresentata e difesa in virtu' di procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

Z.F., elettivamente domiciliato in Roma, alla via G.A. Sartorio n. 60, presso l'avv. **MARCO CAMARDA**, dal quale e' rappresentato e difeso in virtu' di procura speciale per notaio Gaspare Gerardi del 17 ottobre 2014, rep. n. 63046;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trieste n. 168/14, pubblicata il 7 aprile 2014.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'11 aprile 2016 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;

uditi i difensori delle parti.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

E' stata depositata in Cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.:

"1. - Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte d'Appello di Trieste ha rigettato l'appello proposto da S.R. avverso la sentenza emessa il 4 gennaio 2013, con cui il Tribunale di Pordenone aveva pronunciato la separazione personale dell'appellante dal coniuge Z.F., disponendo l'affidamento condiviso dei figli S. e J. ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, con incarico al Consultorio familiare di Pordenone, Distretto urbano, di monitoraggio e sostegno ai genitori secondo le modalita' ritenute opportune, e con ascolto periodico dei minori al fine di vigilare sulle dinamiche relazionali dei genitori con la prole, ed ha disposto in via integrativa che i coniugi si atterrano alle indicazioni contenute nella relazione della Azienda Socio-sanitaria n. (OMISSIS) del 17 settembre 2013, imponendo allo Z. di assicurare, anche nei tempi di permanenza presso di se', la continuita' nelle abitudini e negli impegni dei figli, provvedendovi direttamente o, qualora a cio' ostino le sue convinzioni religiose, facendo ricorso alla collaborazione della madre e dei nonni dei minori.

2. - Avverso la predetta sentenza la S. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi. Lo Z. ha resistito con controricorso.

3. - A sostegno dell'impugnazione, la ricorrente ha dedotto:

a) l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e la violazione degli artt. 151 e 337-quater c.c. (gia' 155) e dell'art. 112 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per aver rigettato la domanda di addebito della separazione allo Z. e la richiesta di affidamento esclusivo dei figli ad essa ricorrente, nonostante la conversione dell'uomo al credo religioso dei Testimoni di Geova, il conseguente disconoscimento dei valori da lui fino ad allora accettati e trasmessi ai figli e la sua adesione a valori inconciliabili con quelli propri del cattolicesimo, accettati con il matrimonio concordatario e coincidenti con quelli costituzionali;

b) la violazione dell'art. 115 c.p.c. e degli artt. 151 e 337-quater (gia' 155) cod. civ., lamentando il mancato accoglimento delle istanze istruttorie formulate da essa ricorrente nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 183 cod. proc. civ., e l'esclusione dell'applicabilita' dell'art. 115 cit. ai fini della prova delle caratteristiche della confessione religiosa dei Testimoni di Geova.

2

4. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto riflettenti la medesima questione, sono infondati.

Nell'escludere che la separazione potesse essere addebitata al controricorrente in virtù della mera adesione dello stesso al credo religioso dei Testimoni di Geova, la sentenza impugnata si è infatti fondata al principio enunciato da questa Corte, secondo cui, nonostante l'incidenza sull'armonia della coppia, il mutamento di fede religiosa da parte di uno dei coniugi e la conseguente partecipazione dello stesso alle pratiche collettive del nuovo culto, configurandosi come esercizio dei diritti garantiti dall'art. 19 Cost., non possono rappresentare, in quanto tali, ragioni sufficienti a giustificare la pronuncia di addebito della separazione, a meno che l'adesione al nuovo credo religioso non si traduca in comportamenti incompatibili con i concorrenti doveri di coniuge e di genitore previsti dagli artt. 143 e 147 cod. civ., in tal modo determinando una situazione di improseguibilità della convivenza o di grave pregiudizio per l'interesse della prole (cfr. Cass., Sez. 1, 6 agosto 2004, n. 15241; 6 dicembre 1989, n. 5397; 23 agosto 1985, n. 4498). Correttamente, in questa prospettiva, la Corte di merito ha ritenuto inconferente qualsiasi indagine in ordine ai principi ispiratori della nuova confessione religiosa abbracciata dallo Z. ed al sistema di valori dalla stessa predicato tra i suoi aderenti e propagandato tra il pubblico, limitandosi a rilevare che si tratta di un culto riconosciuto dallo Stato: indipendentemente dalla possibilità di desumere da tale riconoscimento un giudizio positivo in ordine alla compatibilità dei predetti principi e valori con quelli che l'ordinamento dello Stato pone a fondamento dell'istituto familiare, così come delineato dalla Carta costituzionale e dalla disciplina codicistica, l'accettazione degli stessi da parte del controricorrente in tanto avrebbe potuto legittimare l'affermazione della sua responsabilità nel fallimento dell'unione in quanto avesse trovato espressione in atteggiamenti concreti non meramente dissonanti dal predetto modello, ma chiaramente contrari ai doveri di condotta che ne scaturiscono a carico dei coniugi. La sentenza impugnata ha ritenuto invece non provato che le affermazioni di principio contenute nei testi ufficiali della confessione religiosa in questione, citate dalla ricorrente quali espressioni di una concezione della vita e della famiglia diverse da quella cattolica, precedentemente professata dal controricorrente, lo avessero indotto all'assunzione di siffatti comportamenti. Nessun rilievo può attribuirsi, in proposito, all'inadempimento dell'impegno, concordemente assunto dai coniugi con la celebrazione del matrimonio religioso, a conformare l'indirizzo della vita familiare e l'educazione dei figli ai dettami della religione cattolica, trattandosi di un accordo che, nonostante il riconoscimento di effetti civili al matrimonio, derivante dall'adozione del rito concordatario, è tuttavia destinato a spiegare efficacia esclusivamente nell'ambito dell'ordine morale cattolico e dell'ordinamento canonico, restando estraneo alla disciplina civilistica del vincolo, integralmente regolata dall'ordinamento dello Stato.

Per analoghe ragioni, deve escludersi che la scelta spirituale compiuta dallo Z. potesse costituire di per sé una ragione sufficiente a giustificare l'affidamento esclusivo dei figli minori alla S., essendo stato accertato, sulla base delle relazioni trasmesse dal Consultorio familiare dell'ASS n. (OMISSIS), che, nonostante le diverse convinzioni religiose, entrambi i coniugi apparivano effettivamente legati ai figli e capaci di accudirli nella quotidianità. In tema di affidamento dei figli minori, questa Corte ha infatti ribadito costantemente che il criterio fondamentale al quale deve attenersi il giudice della separazione o del divorzio è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, previsto in passato dall'art. 155 ed oggi consacrato nell'art. 337-~~quater~~ cod. civ., il quale imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico in ordine alla capacità del padre e della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno di essi ha svolto in passato il proprio ruolo; ed in particolare alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione; di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore; delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (cfr. Cass., Sez. 6, 23 settembre 2015, n. 18817; Cass., Sez. 127 giugno 2006, n. 14840). Non merita pertanto censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto infondate le censure proposte dalla ricorrente in ordine all'affidamento condiviso, confermando i provvedimenti adottati dalla sentenza di primo grado ed impartendo, ad integrazione degli stessi, ulteriori prescrizioni volte da un lato ad assicurare che il nuovo orientamento religioso del padre non influisca sulla continuità dell'indirizzo finora seguito nell'educazione dei figli, dall'altro ad evitare che le preoccupazioni manifestate al riguardo dalla madre si traducano in un eccessivo irrigidimento dei rapporti con l'altro genitore. In quanto disposte a tutela dell'esigenza di stabilità dei minori, contro il conflitto interiore innescato dai contrasti tra i genitori, tali precauzioni non si pongono affatto in contraddizione con la decisione adottata in ordine all'affidamento, ma costituiscono espressione del potere, riconosciuto al giudice nei giudizi di separazione e divorzio, d'impartire disposizioni in materia di affidamento e mantenimento della prole, il quale può essere esercitato anche d'ufficio, trattandosi di provvedimenti volti a soddisfare esigenze e finalità pubblicistiche sottratte all'iniziativa ed alla disponibilità delle parti (cfr. Cass., Sez. 1, 18 marzo 2010, n. 6606; 3 agosto 2007, n. 17043; 13 gennaio 2004, n. 270).

Il collegio, esaminato il ricorso, la relazione e gli scritti difensivi in atti, ritiene condivisibile l'opinione espressa dal relatore e la soluzione da lui proposta, non risultando meritevoli di accoglimento le contrarie argomentazioni svolte nella memoria depositata dalla ricorrente, la quale si limita ad insistere nella propria tesi difensiva, senza addurre ragioni idonee a giustificare una rimeditazione delle predette conclusioni.

Non merita consenso, in particolare, l'affermazione della ricorrente, secondo cui il rifiuto della Corte d'Appello di esprimere un giudizio di valore in ordine alle credenze religiose dello Z. si pone in contrasto con le cautele da essa adottate nella disciplina dei rapporti tra il controricorrente ed i figli: tali precauzioni trovano infatti giustificazione nella giovanissima età dei minori (tredici e dieci anni) e nella conseguente esigenza di evitare che l'armonioso sviluppo della loro personalità possa risultare pregiudicato dall'effetto traumatico di un improvviso contatto con le nuove convinzioni religiose del padre, così diverse da quelle finora professate nell'ambito familiare, e dai mutamenti che l'adesione alle stesse ha determinato nelle sue abitudini di vita e nelle sue frequentazioni. Tale preoccupazione può ben legittimare, in linea con l'interesse del minore, che ai sensi dell'art. 337-ter cod. civ., costituisca il parametro essenziale di riferimento per l'adozione dei provvedimenti relativi alla prole, la previsione di misure idonee a garantire che la conservazione di un intenso rapporto affettivo e di una stabile consuetudine di vita con il genitore non collocatario, nonché il contributo che quest'ultimo ha il potere-dovere di fornire all'educazione ed all'istruzione dei figli, anche in campo religioso, non si traducano nella sottoposizione degli stessi ad indebite pressioni o condizionamenti, volti ad imporre l'accettazione del credo paterno, in contrasto con la libertà dei minori di seguire, nell'ambito del processo di maturazione complessiva della loro personalità, un proprio particolare percorso anche nel predetto settore. In mancanza di specifici elementi, nella specie neppure dedotti, dai quali possa desumersi la violazione da parte del genitore dei doveri inerenti alla responsabilità genitoriale o l'abuso dei relativi poteri, ovvero l'assunzione di condotte comunque pregiudizievoli per i figli, non possono trovare tuttavia giustificazione provvedimenti restrittivi tali da condurre ad una sostanziale interruzione o ad una grave limitazione della loro frequentazione: tali misure, infatti, incidendo sul rapporto affettivo tra il genitore ed i figli ed impedendo al primo di esercitare efficacemente la propria funzione, si porrebbero irrimediabilmente in contrasto con il diritto dei minori a conservare un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, riconosciuto dall'art. 337-ter cit., e con il diritto al rispetto della vita familiare ed alla libertà religiosa, tutelati dagli artt. 19, 29 e 30 Cost., e dagli artt. 8 e 9 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, nonché con il diritto al rispetto delle convinzioni religiose e filosofiche dei genitori nella sfera dell'educazione, sancito dall'art. 2 del Protocollo n. 1 della predetta Convenzione, che conferisce ai genitori il diritto di crescere i figli esprimendo e promuovendo le proprie convinzioni religiose (cfr. Corte EDU, sent. 12 febbraio 2013, Vojnity c. Ungheria).

Il ricorso va pertanto rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

Trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-~~quater~~, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna S.R. al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 3.700,00, ivi compresi Euro 3.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omissi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, il 11 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2016

 Saba  Archivio  Stampa  Annota

n. 1/1

 Risultati  Nuova ricerca

Contenuti d'autore

CEDAM

 UTET
GIURISPRUDENZA


IPSOA

1992 Copyright 2014 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

[Note legali](#) | [Privacy](#)

IPSOA Giurisprudenza è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.

Pluris


 Wolters Kluwer
Italia
Cassazione
Civile

Cass. civ. Sez. VI - 1, Sent., 03-08-2016, n. 16271

Fatto - Diritto P.Q.M.

PROCEDIMENTO CIVILE**SEPARAZIONE DEI CONIUGI**

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo - Presidente -

Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -

Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere -

Dott. BISOGNI Giacinto - rel. Consigliere -

Dott. ACIERNO Maria - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M.G., domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa, per delega a margine del ricorso dall'avv. Donatella Falaguerra, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo alla p.e.c. donatella.falaguerra(at) milano.pecavvocati.it e al fax n. 02/55192432;

- ricorrente -

nei confronti di:

P.P.;

- intimato -

avverso la sentenza n. 2568/13 della Corte di appello di Milano, emessa il 27 marzo 2013 e depositata il 20 giugno 2013, n. R.G. 2635/2011.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Rilevato che:

1. Il Tribunale di Monza, dopo aver dichiarato, con sentenza non definitiva n. 2540/2010, la separazione dei coniugi M.G. e P.P. e respinto le domande di addebito proposte da entrambe le parti, ha pronunciato sentenza definitiva n. 1691/2011 con la quale ha affidato il figlio minore M.S., nato il (OMISSIS), al servizio sociale del Comune di (OMISSIS), con collocamento in


 2 bis

~~comunità terapeutica individuata dall'ente affidatario, ha posto a carico del P. un assegno di 500 Euro a titolo di contributo al mantenimento del figlio.~~

2. La Corte di appello di Milano ha confermato tale decisione, disponendo che il minore resti presso la comunità che attualmente lo ospita sino al termine dell'anno scolastico 2013/2014 e che l'ente affidatario riferisca all'autorità giudiziaria minorile competente almeno tre mesi prima del predetto anno affinché siano assunti i provvedimenti necessari a tutela del minore, anche in ordine al suo successivo affido e, comunque, immediatamente in caso di pregiudizio per lo stesso. Ha condannato la M. al pagamento delle spese del giudizio e della CTU. 3. Ricorre per cassazione M.G. CTU di secondo grado in luogo di quelle esperite nel primo grado, con riferimento a un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5); b) omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere il giudice aderito acriticamente alle risultanze della perizia espletate nel corso del procedimento di secondo grado e omesso ogni motivazione in ordine alla mancata considerazione circa le critiche mosse a tale perizia dalla difesa della signora M. e dalla perizia del consulente di parte nominato dalla stessa.

Ritenuto che:

I due motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro evidente connessione fattuale e giuridica.

Il ricorso appare fondato in quanto la motivazione della Corte di appello non analizza dettagliatamente, a causa del carattere interlocutorio della decisione sul regime di affidamento del minore, le valutazioni compiute nel corso del primo grado dal consulente tecnico rendendo così arduo il confronto con le valutazioni compiute dal CTU nominato nel corso del giudizio di appello. Confronto la cui mancata esplicitazione costituisce proprio l'oggetto della impugnazione per cassazione. In particolare la motivazione non presenta una compiuta rappresentazione delle osservazioni effettuate, nel corso del giudizio, sul minore e sui suoi genitori e non consente di rendere chiaramente comprensibili e di confrontare le scelte indicate, come più confacenti all'interesse del minore, dagli ausiliari nominati nel corso dei due gradi del giudizio di merito e dai periti di parte. All'esito della riconsiderazione di tutti gli elementi emersi dagli accertamenti svolti e potendo acquisire altresì ulteriori elementi decisivi di valutazione derivanti dalla conclusione del percorso terapeutico cui ha fatto cenno la motivazione della sentenza impugnata, la Corte di appello potrà quindi adottare una decisione corrispondente all'interesse del minore in merito al suo affidamento verificando la possibilità di un rientro del minore presso uno dei genitori ovvero confermando l'affidamento ai servizi sociali e la sua collocazione nella comunità che lo ospita.

P.Q.M.


La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2016

Copyright 2013 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati
UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a
Wolters Kluwer Italia S.r.l.

Pluris

Giurisprudenza
di MeritoApp. Bologna Sez. I, Decr., 22-12-2015

Fatto - Diritto P.Q.M.

SEPARAZIONE DEI CONIUGI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

1 SEZIONE CIVILE

riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Angela de Meo - Presidente

dott. Francesco Parisoli - Consigliere

dott. Riccardo Di Pasquale - Consigliere Relatore

all'esito dell'udienza del 20/11/2015

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g.v. 271/2015 promosso da:

YY , recte : coniuge separato (marito) di XX ; NdRedattore , (c.f. ...omissis...),

con il patrocinio dell'avv. Cinzia Vitelli e dell'avv. Ludovico Gamberini

RECLAMANTE

contro

XX , recte : coniuge separato (moglie) di YY ; NdRedattore , (c.f. ...omissis...),

con il patrocinio dell'avv. Sonia Falcini

RECLAMATA

La Corte, decidendo a scioglimento della riserva sul reclamo contro il provvedimento del Tribunale di Forlì in data 13-25/5/2015

udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Riccardo Di Pasquale;

udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. - YY (nato il omissis / omissis /1963) e XX (nata il omissis / omissis /1966) sono i genitori separati di (omissis) C(omissis) (nata il omissis / omissis /1997, ora maggiorenne) e (omissis) E(omissis) (nata il 18/1/2002).

Il Tribunale di Forlì, con sentenza n. 746/2012 (doc. 2 reclamante), per quanto qui interessa, affidava le due figlie minorenni ai Servizi Sociali del Comune di Forlì, con collocazione residenziale presso la madre; demandava ai Servizi affidatari l'organizzazione degli incontri delle minori col padre; assegnava la casa coniugale a XX; disponeva il pagamento da parte di YY della somma di Euro 400,00 rivalutabile a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie.

XX, con ricorso depositato il 4/11/2014, si è rivolta al Tribunale di Forlì per ottenere ex art. 710 c.p.c. l'affidamento in via esclusiva delle figlie, in ragione del totale disinteresse del padre, e l'aumento dal contributo mensile di mantenimento, essendo significativamente migliorate le sue condizioni economiche.

YY si è costituito, chiedendo il rigetto del ricorso.

Il Tribunale, in accoglimento del ricorso, con provvedimento del 13-25/5/2015, ha disposto l'affido esclusivo della figlia E(omissis) (l'altra figlia C(omissis) è nel frattempo divenuta maggiorenne) alla madre ed aumentato il contributo per il mantenimento delle figlie ad Euro 600,00, specificando la regolamentazione delle spese straordinarie.

2. - YY ha impugnato il provvedimento del Tribunale di Forlì.

Il reclamante censura il provvedimento impugnato nella parte in cui affida la figlia minorenni E (omissis) in via esclusiva alla madre, e ne chiede l'affido condiviso ad entrambi i genitori.

Lamenta l'assenza di motivazione circa la richiesta di rideterminazione dell'assegno di mantenimento. Chiede che tutte le spese straordinarie siano preventivamente concordate.

Si è costituita XX, chiedendo il rigetto del ricorso.

Il Procuratore Generale è intervenuto, chiedendo la conferma del provvedimento impugnato.

All'udienza del 20/11/2015 la Corte si è riservata la decisione.

Affidamento della minore (omissis) E(omissis) (nata il omissis / omissis /2002).

3. - Il reclamante lamenta in primo luogo che il Tribunale avrebbe completamente sovvertito il contenuto della ctu dott.ssa Marconi espletata nel corso del giudizio di separazione.

Sul punto si deve rilevare che il reclamante, sul quale incombeva il relativo onere, non ha prodotto copia della suddetta ctu, così che il Collegio non ha la possibilità di esaminare tale motivo di censura.

Per il resto, il dato oggettivo del rifiuto di vedere il padre da parte della figlia E(omissis), è sufficiente per ritenere che in concreto la condivisione dell'affidamento sia contraria all'interesse della minore e possa tradursi per lei in un danno.

Peraltro, dalla documentazione in atti, ed in particolare dalle relazioni del Servizio sociale (v. da ultimo aggiornamento del 9/11/2015), il rifiuto di entrambe le figlie, anche di C(omissis) ormai maggiorenne, nei confronti del padre, appare dettato dall'atteggiamento di quest'ultimo, definito "evitante, soprattutto sul piano emotivo", e non da condotte poste in essere dalla madre. Tale valutazione trova inequivoca conferma nelle dichiarazioni rese da entrambe le figlie del reclamante all'udienza del 13 aprile 2015 avanti al Tribunale di Forlì.

Il reclamo va, pertanto, sul punto rigettato.

4. - Considerati i contrasti tra i genitori, è opportuno precisare che nel nuovo regime sull'affidamento, successivo alla L. n. 54 del 2006, le regole sono dettate avendo riguardo al sistema dell'affidamento condiviso, e prevedono in via generale che l'esercizio della responsabilità permanga in capo ad entrambi i genitori, con obbligo di accordo per le decisioni di maggior interesse e facoltà del giudice di introdurre il sistema disgiuntivo per le decisioni di ordinaria amministrazione; con prioritaria importanza assegnata agli accordi intervenuti fra i genitori, di cui il giudice prende semplicemente atto, se non contrari agli interessi dei figli (nuovo art.155 c.c., ora art. 337 ter c.c.).

Nessuna regola è invece attualmente dettata per il sistema dell'affidamento esclusivo, perché il nuovo testo del codice non se ne occupa, mentre le vecchie disposizioni sono state abrogate.

~~Ne consegue che attualmente, in ogni ipotesi di affido esclusivo - ad uno dei genitori o ad un terzo - è il giudice che deve concretamente stabilire il sistema di regole dell'affidamento, senza~~

vincoli predeterminati dalla legge, e quindi avendo riguardo in via esclusiva all'interesse del minore.

Ritiene il Collegio che nel caso in esame alla madre XX vadano attribuiti in relazione alla figlia E (omissis):

- l'esercizio esclusivo dell'ordinaria amministrazione;
- l'esercizio esclusivo della straordinaria amministrazione, con obbligo di previa informazione al padre; ferma la necessità dell'accordo fra i genitori per le decisioni di maggior interesse (ad esempio, la scelta del percorso scolastico, delle terapie mediche da praticare in caso di malattie importanti, etc.) concernenti la minore.

Contributo ordinario per il mantenimento delle figlie e spese straordinarie.

5. - E' infondato il lamentato difetto di motivazione del provvedimento impugnato.

Al contrario, il Tribunale ha adeguatamente motivato l'aumento da Euro 400 (200 per figlia) ad Euro 600 (300 per figlia) del contributo per il mantenimento, con riferimento agli accresciuti guadagni del padre, al decremento delle condizioni reddituali della madre ed alle accresciute esigenze delle figlie.

6. - Per le spese straordinarie non coperte dal contributo mensile ordinario, il Tribunale ha previsto la regola del preventivo accordo se superiori a Euro 100 e di carattere meramente voluttuario (escluse quindi quelle mediche e di istruzione).

Ritiene il Collegio che sul punto sia opportuno eliminare il riferimento all'entità della spesa, indicare per quanto possibile quali sono le spese straordinarie e specificare la regola dell'accordo.

Su tale ultimo punto si deve tenere conto di quanto disposto al precedente punto 4) con riferimento al regime di affidamento esclusivo alla madre, e cioè della necessità dell'accordo soltanto per le decisioni di maggiore interesse.

Va dunque posto a carico di YY il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute da XX per le due figlie, ricomprendendo - a titolo meramente esemplificativo - fra le spese straordinarie quelle mediche non mutuabili (visite specialistiche, apparecchi odontoiatrici, apparecchi oculistici, acquisto di farmaci particolari, pratica di particolari terapie), scolastiche (rette di asili e scuole private, tasse scolastiche e tasse universitarie, corsi di specializzazione, libri, gite scolastiche, corsi di lingua straniera; esclusa invece la refezione, ricompresa nel mantenimento ordinario), sportive, ludico ricreative e per vacanze (corsi sportivi e relativa attrezzatura, corsi di altro genere, vacanze).

Saranno rimborsate previa sola esibizione di idonea documentazione tutte le spese ordinarie e anche le spese straordinarie con esclusione di quelle di maggiore interesse che dovranno essere previamente concordate. Con decorrenza dalla domanda e detratto quanto corrisposto nello stesso periodo allo stesso titolo.

Spese di lite.

7. - La riforma - anche se parziale - del provvedimento impugnato determina l'obbligo del giudice del reclamo di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, alla stregua dell'esito finale della lite.

Nel caso in esame, YY, prevalentemente soccombente, deve essere condannato a rifondere a XX le spese dei due gradi di giudizio, che si liquidano come da dispositivo, sulla base del D.M. n. 44 del 2015.

P.Q.M.

Visto l'art. 739 c.p.c.

in parziale riforma del decreto 13-25/5/2015 del Tribunale di Forlì:

I - pone a carico di YY il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute da XX per le due figlie, ricomprendendo - a titolo meramente esemplificativo - fra le spese straordinarie quelle mediche non mutuabili (visite specialistiche, apparecchi odontoiatrici, apparecchi

oculistici, acquisto di farmaci particolari, pratica di particolari terapie), scolastiche (rette di asili e scuole private, tasse scolastiche e tasse universitarie, corsi di specializzazione, libri, gite scolastiche, corsi di lingua straniera; esclusa invece la refezione, ricompresa nel mantenimento ordinario), sportive, ludico ricreative e per vacanze (corsi sportivi e relativa attrezzatura, corsi di altro genere, vacanze); saranno rimborsate previa sola esibizione di idonea documentazione tutte le spese ordinarie e anche le spese straordinarie con esclusione di quelle di maggiore interesse che dovranno essere previamente concordate; con decorrenza dal 4/11/2014 e detratto quanto corrisposto nello stesso periodo allo stesso titolo;

ferme le restanti statuizioni del provvedimento reclamato;

II - condanna YY a rifondere a XX le spese dei due gradi di giudizio, che si liquidano per il primo grado in Euro 3.650,00 per compensi ed Euro 98,00 per esborsi, oltre al 15% di spese forfettarie ed agli accessori di legge, e per il presente grado in Euro 3.307,50 per compensi, oltre al 15% di spese forfettarie ed agli accessori di legge.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile il 20 novembre 2015.

Depositata in Cancelleria il 22 dicembre 2015.

Copyright 2013 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati
UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a
Wolters Kluwer Italia S.r.l.

Benvenuto

\$51196050

Esci

Giurisprudenza | Normativa | Codici commentati | Dottrina | Riviste | Quotidiano | Formule | ITER | Scrivania | Demo e Guida | Personalizza

Pluris » Risultati » Giurisprudenza di Merito: Trib. ...

n. 2/382 ← Risultato precedente - Risultato successivo →

↑ Risultati 🔍 Nuova ricerca

CORRELAZIONI

Codici (1)

Repertorio (1)

Salva Archivia Stampa Annota

Trib. Milano Sez. IX, Sent., 24-06-2016

Fatto - Diritto - P.Q.M.

SEPARAZIONE DEI CONIUGI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX SEZIONE CIVILE -

Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:

dott.ssa Paola Ortolan - Presidente

dott.ssa Maria Laura Amato - Giudice Rel.

dott.ssa Rosa Muscio - Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato il giorno 7 febbraio 2011, assunto in decisione all'udienza in data 8 marzo 2016 e vertente

TRA

C.E., nato a B. il (...) (codice fiscale (...)), rappresentato e difeso dall'avv. Livia Verilli, presso il cui studio in Milano Corso di Porta Romana n. 123, è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;

PARTE ATTRICE

E

S.S., nata a B. il (...) (codice fiscale (...)), rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Elisabetta Bolzani, ammessa al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato con delibera dell'Ordine degli Avvocati di Milano n. 3036/2010 del 4 novembre 2010, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Milano via Solari n. 192, come da procura in atti;

PARTE CONVENUTA

e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano

OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con ricorso depositato in data 7 febbraio 2011 ritualmente notificato C.E., premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Acquaviva delle Fonti (BA) il 21 settembre 2002 (trascritto nel registro degli Stati civili di detto Comune al n. 66, parte II, serie A, anno 2002) con S.S., chiedeva al Tribunale di Milano di pronunciare la separazione personale dei coniugi, con affido condiviso ad entrambi i genitori del figlio G. (nato il (...)), il suo collocamento presso la madre nella casa familiare da assegnare alla medesima, modalità di visita con il padre come meglio indicate in ricorso nonché di porre a carico del padre per il mantenimento del figlio un assegno di Euro 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie relative allo stesso.

Si costituiva in giudizio la resistente che chiedeva la separazione dei coniugi con domanda di addebito al marito, l'affidamento del figlio alla madre con collocamento presso la stessa, modalità di visita del padre meglio in atti indicate, l'assegnazione a sé della casa coniugale nonché il riconoscimento a carico del ricorrente di un assegno di mantenimento per la moglie di Euro 200,00 nonché un assegno di mantenimento in favore del figlio di Euro 600,00 oltre al 70% delle spese straordinarie.

All'udienza presidenziale del 31 maggio 2011 il Presidente, sentite le parti, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, emersa una situazione di grave conflittualità tra i coniugi e una condizione di disagio del minore, con ordinanza ex art. 708 c.p.c. affidava G. al Comune di Milano, mantenendolo collocato presso la madre, a cui veniva assegnata la casa coniugale, delegando all'Ente la regolamentazione delle frequentazioni del minore con il padre e incaricando altresì i Servizi Sociali del Comune di Milano di svolgere un'approfondita indagine psico-sociale sul nucleo familiare nonché di porre in essere tutti gli interventi di sostegno psico-educativo per i genitori e psico-terapeutico per G.. Il Presidente recependo altresì l'accordo raggiunto dalle parti circa il contributo economico, poneva a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla sig.ra S. l'importo mensile di Euro 100,00 per il mantenimento della medesima nonché l'importo mensile di Euro 400,00 per il mantenimento di G. oltre al 50% delle spese straordinarie relative al minore; nominava quindi sé stesso giudice istruttore e fissava l'udienza di comparizione e trattazione per il 19 gennaio 2012.

Il Giudice, alla prima udienza di comparizione del 19 gennaio 2012, tenuto conto del contenuto delle relazioni di aggiornamento dell'ASL in cui veniva evidenziata una positiva evoluzione della situazione familiare e stante la richiesta delle parti, rinviava la causa all'udienza del 27 settembre 2012.

Alla successiva udienza, venivano concessi i richiesti termini di cui all'art. 183, 6 comma nn. 1, 2 e 3 c.p.c., disponendo ai Servizi Sociali di far pervenire una relazione aggiornata, necessaria e più volte sollecitata, al fine di conoscere l'evoluzione della situazione del nucleo familiare ed in particolar modo del figlio G..

All'udienza di rinvio del 21 marzo 2013, il Giudice rigettava i capitoli di prova della memoria Consiglio del 28.01.2013 in quanto in parte documentali ed in parte superflui, mentre ammetteva la prova per interpellato e testi di cui alla memoria istruttoria di parte resistente del 21.01.2013 in ordine ad alcuni capitoli di prova rilevanti ed ammissibili.

Disposta davanti al GOT delegato l'attività istruttoria orale con l'interpellato dell'attore e l'escussione dei testi sui capitoli ammessi, la causa veniva rimessa davanti al giudice istruttore che, visto il provvedimento del GOT dott.ssa Serpico del 29.11.2013, fissava udienza di precisazione delle conclusioni per il g. 23 ottobre 2014.

Alla successiva udienza del 23 ottobre 2014, il Giudice, alla luce del contenuto della relazione di aggiornamento dei **Ⓢ Servizi** **Ⓢ Sociali** del 6 ottobre 2014 in cui si evidenziava la ripresa del conflitto manifestato dai genitori nonché il conseguente grave disagio di G., disponeva CTU psicodiagnostica, nominando all'uopo il dott. T. poi, per indisponibilità dello stesso, sostituito dal dott. Righi, al quale all'udienza di rinvio del 28 ottobre 2014 veniva conferito specifico quesito in atti.

Depositata la consulenza tecnica in data 1 aprile 2015, alla successiva udienza del 16 aprile 2015, il nuovo giudice subentrato dott.ssa Amato, sentiva le parti e viste le conclusioni del CTU ed il contenuto delle precedenti relazioni dei **Ⓢ Servizi** **Ⓢ Sociali**, ritenuta l'opportunità e la necessità, disponeva la convocazione a chiarimenti del dott. Augusto Righi unitamente ai responsabili dell'Ente Affidatario, riservandosi all'esito ogni provvedimento.

All'udienza del 12 maggio 2015, il Giudice procedeva a sentire il CTU dott. Augusto Righi nonché le persone presenti la dott.ssa M.B. e la coordinatrice del Servizio Sociale Marina Rina Napoli, l'assistente sociale Emilia Amoruso, la coordinatrice degli interventi educativi domiciliari A.G., l'educatrice domiciliare R.T. e la psicologa A.R., emergendo un quadro di preoccupante allarme sociale con forti problematiche e un rischio di un gravissimo pregiudizio ai danni di G.. All'esito della trattazione, il Giudice si riservava e, a scioglimento della riserva assunta, in data 14 maggio 2015 pronunciava l'ordinanza di seguito integralmente riportata:

"Il Giudice, Dott.ssa Maria Laura Amato,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12 maggio 2015,

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;

rilevato che con provvedimento presidenziale ex art. 708 c.p.c. il Presidente in data 31 maggio 2011 disponeva l'affido del minore G. (nato il (...)) al Comune di Milano, con collocamento presso la madre demandando all'Ente affidatario la regolamentazione delle visite con il padre e riceveva altresì l'accordo tra le parti sotto il profilo economico con l'obbligo a carico del padre di versare per il mantenimento del figlio l'assegno mensile di Euro 400,00 oltre al 50% delle spese straordinarie e in favore della moglie l'assegno mensile di Euro 100,00;

rilevato che, a seguito dell'aggravarsi dell'accesa conflittualità tra le parti e del forte disagio manifestato da G. e riferito dagli operatori **Ⓢ Sociali** come rappresentato nelle varie relazioni di aggiornamento trasmesse, veniva disposta dal Giudice una consulenza tecnica al fine di accertare la situazione psicofisica del minore, la capacità dei genitori di rapportarsi adeguatamente nelle gestione del ruolo genitoriale e la qualità della relazione del singolo genitore con il figlio;

letta, quindi, la relazione di consulenza tecnica del CTU dott. Augusto Righi, depositata in data 28 marzo 2015;

sentite le parti all'udienza del 16 aprile 2015;

sentiti, altresì, all'udienza del 12 maggio 2015 il CTU dott. Augusto Righi, tutti gli operatori del Comune di Milano affidatario alla presenza dei difensori delle parti;

lette tutte le relazioni degli operatori dei **Ⓢ Servizi** **Ⓢ Sociali** ed in particolare la relazione del Settore Famiglia del 28 aprile 2015 nonché della Fondazione Archè del 12 maggio 2015;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Osservato che nell'esauriva e complessa relazione peritale depositata - le cui conclusioni questo Giudice ritiene di condividere integralmente e di far proprie - è emerso un quadro di grave conflittualità tra le parti e una condizione di grave disagio e pregiudizio per la salute psichica di G., di tal che si rende opportuna una modifica del regime di collocamento.

Osservato, più in particolare, che il CUT Dott. Righi, dopo approfonditi colloqui e incontri, preso contatti e conferito con tutti gli operatori dei **Ⓢ Servizi** **Ⓢ Sociali** che hanno seguito a vario titolo il nucleo familiare, ha evidenziato con articolate e motivate argomentazioni, come il padre appaia molto preso dal proprio lavoro, ma che lo "distoglie" da un rapporto affettivo con G., e che gli fa proporre modalità deleganti ad altre figure familiari, (i nonni che potrebbero "supplire" certamente con presenze fisiche in merito ad assenze del padre più che inevitabili e assidue ma altrettanto non potrebbero essere la medesima "complessità" che è un padre nel rapporto con il proprio figlio), e che comunque non riesce a cogliere le specifiche di un ruolo che comportano non solo o semplicemente impegni relativi ad un "fare" o "dire di fare" come se si trattasse di un "decalogo" da svolgere ma soprattutto di una modalità affettiva ed empatica di "stare insieme" e al cui interno modulare la complessa gamma dell'insegnare accogliendo però i bisogni e le necessità prioritarie di un bambino, facendolo sentire "oggetto d'amore" innanzitutto e non "oggetto" di altro come invece nella "traduzione" schematica e fin troppo meticolosa del padre si viene a configurare il tutto.

Nella relazione peritale il CTU ha quindi evidenziato come: " Dall'altro lato troviamo una madre in perenne stato di sofferenza, attanagliata a mondi deliranti ai quali cerca di dare "risposte" concrete e che la portano in mondi, questi si reali, ma che altrettanto vanno ad amplificare la sua fragilità di base, e che quindi è all'interno di un perenne oscillare fra realtà virtuali e inesistenti e realtà reali ma "interpretate", alla disperata ricerca di quella accoglienza affettiva che non ha mai ricevuta e che ha origine nella propria storia personale e ai "buchi" che le sono stati dati al posto di riconoscimenti e legami affettivi. Vediamo come lo stesso matrimonio con il futuro padre di G. si ipotizza essere stato all'interno di una illusione a sfondo delirante, un "così io mi salverò" ma che naufraga fin da subito, come lei stessa riporta. Per cui l'unica possibilità che le resta per poter sopravvivere è quella di "diventare una miracolata", trasformando gli eventi drammatici della propria vita in "prove tangibili" del suo essere una persona eccezionale, diversa da tutti e fonte a sua volta di possibili "miracoli" verso gli altri.

Più nello specifico, poi, con riferimento al minore: "E in mezzo, letteralmente, troviamo G.. Il quale riceve e si nutre di quanto i due genitori sanno o riescono a dargli. E' molto significativo come l'unico momento in cui i genitori riescono ad essere funzionali per lui è il momento dell'incidente e i passaggi successivi, in cui il dover necessariamente rispondere ai suoi bisogni concreti e contingenti "ristabilisce" una apparenza di legame fra loro genitori ed anche il clima si rasserenava, aspetto che "trae in inganno" gli stessi **Ⓢ Servizi** visto che poco dopo, con il rientro a casa di G...si ritorna all'interno di quella atmosfera soffocante dove l'aria manca sempre più ! Certamente il "fare" corrisponde sia alla modalità paterna all'interno dei propri schemi organizzativi e organizzanti che altrettanto a quella materna, che si "distrae" dai mondi lontani dei propri pensieri rimanendo adesa ad una realtà concreta. Ma come si è sottolineato, il rapporto con G. non è solo e unicamente un "fare" per lui o lui che "deve fare", è un mondo variegato in cui la modulazione affettiva dirige vicinanza e lontananza, compiti e doveri, limiti e complessità, in un gioco di rimandi e di riconoscimenti, corrispondendo alle necessità e ai bisogni di cui la crescita la più sana possibile di un bambino si nutre.

G. è apparso un ragazzino sofferente, cita a fatica cerca di contenere un mondo angoscioso che riempie i suoi spazi interni, e con pochissima fiducia, se non nulla, nei confronti dei suoi genitori. Non solo non si sente capito, ma soprattutto si sente costretto a corrispondere all'immagine, estremamente diversa per il padre che per la madre, che entrambi hanno di lui . E di sentirsi un "traditore" se non vi si adegua. Costretto ad allearsi ora con l'uno ora con l'altra, anche se il mondo materno e le sollecitazioni che arrivano da questa parte sono molto forti e condizionanti, e il sentirsi comunque "colui che alleandosi tradisce".

Ha precisato ancora il dott. Righi come "La realtà dei due genitori è apparsa in modo evidente essere inconciliabile, con ciascuno profondamente radicato sulle proprie posizioni che finisce per far perdere di vista il benessere di G. presi come sono a rincorrersi l'un l'altra, dietro una conflittualità che ha origini lontane e che si rimpallano a loro

volta, accusandosi del fallimento della loro storia e che comunque ben poco ha a che fare con G.. Sovente la materia del loro contendere sono aspetti economici che certamente non riguardano G. ma che altrettanto certamente si riverberano sui suoi pensieri già di per loro molto sofferenti acudone i suoi "inevitabili" comportamenti con modalità destruenti e destabilizzanti."

Ha quindi concluso il CTU in modo chiaro e motivato per: "l'assoluta necessità ed urgenza di un allontanamento da un mondo familiare foriero solo ed unicamente di malessere, da delle figure genitoriali incapaci a proporsi in termini supportivi e di accoglienza degli effettivi bisogni del figlio, "abituati" come sono ad invadere G. con il loro conflitto che porta ad altrettanti e drammatiche squalifiche reciproche. G. necessita di ambiti di vita accoglienti e non esproprianti, che gli consentono di bonificarsi dai fantasmi che si è andato a "costruire" dentro, e ad "imparare" a volersi bene grazie ad un rapporto di fiducia mutuato da ambiti affettivi. In considerazione del complesso e articolato supporto messo in essere dai **Servizi**, che però non è riuscito a incidere più di tanto, non rimane che poter prospettare una presa in carico eterofamiliare, per poter organizzare un percorso di cura, come la realtà attuale necessita. Sarà compito dei **Servizi**, all'interno del mantenimento dell'affido all'Ente, poter strutturare/organizzare/verificare tale percorso considerando anche i supporti specifici che richiederanno i singoli genitori e le modalità di contatto/visite ecc. fra i genitori e G.:" Tali conclusioni sono state ribadite e meglio precisate dal CTU Righi all'udienza del 12 maggio 2015 che nel confermare l'urgenza di un collocamento di G. in una comunità o casa famiglia, con riferimento alla possibilità prospettata dalla difesa della parte resistente di disporre un collocamento di G. presso il padre eventualmente con il supporto dei nonni paterni, ha così precisato: "G. sta molto male. Se venisse affidato al padre lo vivrebbe come tradimento nei confronti della madre di G.": "ADR: anche l'eventualità dei nonni paterni la escluderei come collocamento iniziale, in quanto sentirebbe di tradire un genitore. Dovrebbe vivere in un ambiente affettivo, tipo una casa famiglia, dove poi potrebbe chiaramente vedere i genitori, i nonni e riprendere con loro dei rapporti sani dopo un'opera di bonifica, con tutti gli interventi di supporto per i genitori. Solo in una fase successiva si può pensare ad un rientro in un ambiente familiare che sarà eventualmente presso il padre, difficilmente presso la madre. Ci deve essere prima questa fase transitoria in cui il ragazzo deve "bonificarsi"."

Anche tutti gli operatori del Comune affidatario e dei **Servizi** e **Sociali** hanno confermato il grave quadro di conflittualità tra i genitori e soprattutto il malessere sempre più evidente di G. che recentemente sta manifestando episodi di esplosioni di rabbia con aggressività agita nei confronti della madre e del padre nonché manifestazioni di disagio con richiesta di aiuto da parte del ragazzo, che più volte ha chiesto agli operatori di avere una famiglia diversa lamentandosi del fatto di avere "un padre alcolizzato, un nonno alcolizzato ed una madre depressa".

Segnali di preoccupazione massima emergono ancora dalle conclusioni dell'ultima relazione della Fondazione Arche del 12 maggio 2015 e del Comune di Milano- **Servizi** alla famiglia del 28 aprile 2015 dove viene evidenziata l'inefficacia degli interventi predisposti dai **Servizi** e l'impossibilità ad attuare qualsivoglia supporto in favore del minore e del nucleo familiare.

La situazione del minore, così come ricostruita nella parte narrativa che precede, si presenta ormai connotata da peculiare gravità e fornisce attestazione di come gli interventi sino ad oggi predisposti non siano valsi a produrre alcun miglioramento, e non abbiano anzi impedito un progressivo deterioramento delle condizioni evolutive e del percorso di sana crescita di G..

Sulla base, pertanto del severo quadro descritto dal CTU e del concreto pregiudizio che il mantenimento del collocamento del ragazzo presso la madre oggi rappresenta, ritenendo per le ragioni sopra esposte inopportuno e pregiudizievole in questa prima necessaria fase prevedere un collocamento presso il padre, anche con l'ausilio dei nonni, che avrebbe il dirompente effetto di ingenerare nel ragazzo un pesante senso di colpa con conseguenze pregiudizievoli sul suo benessere psicofisico e sul suo equilibrio già allo stato messo a grave repentaglio, ritiene questo Giudice che debba essere con urgenza disposto a cura dell'Ente Affidatario il collocamento di G. presso una comunità idonea, anche con finalità terapeutica, individuata dal medesimo Ente affidatario.

Si provvede per il resto nei termini che seguono, richiamando entrambi i genitori a prestare quella collaborazione che è requisito indispensabile per la buona riuscita del progetto predisposto nell'interesse esclusivo del minore.

Tenuto conto, poi, che il minore viene pertanto inserito in una Comunità con costi di mantenimento a carico della medesima, deve essere revocato il contributo di mantenimento di Euro 400,00 previsto a carico del padre e da corrispondere alla madre, ponendo però a carico del padre tutti i costi aggiuntivi e le spese che dovessero rendersi necessarie per il minore e non coperte dal Servizio pubblico.

Considerato, infine, che deve essere confermato in mancanza di richieste, le ulteriori statuizioni del provvedimento provvisorio emesso dal giudice in data 31 maggio 2011.

P.Q.M.

In parziale modifica del regime sin qui vigente, così provvede:

- 1) Fermo l'affidamento del minore G. al Comune di Milano, dispone che l'Ente affidatario provveda all'immediato e urgente collocamento di G.C. presso una comunità idonea, anche con finalità terapeutica, individuata dal medesimo Ente affidatario; con l'ausilio del Servizio Pronto Intervento del Comune chiamando ove occorra anche operatori del CPS competenti territorialmente;
- 2) Prescrive ai genitori di collaborare con i **Servizi** e **Sociali** qui delegati al fine di agevolare l'esecuzione del presente provvedimento in termini non traumatici per il figlio;
- 3) Demanda all'Ente affidatario la regolamentazione dei rapporti periodici, se necessario anche in Spazio Neutro, del minore con i genitori, in rapporto alle sue esigenze di adattamento al nuovo collocamento eterofamiliare e alla verifica della capacità dei genitori di prestare adeguata collaborazione al progetto predisposto nell'interesse del figlio;
- 4) Prescrive a entrambi i genitori di intraprendere un percorso psicoterapeutico individuale presso i **Servizi** specialistici della ASL di competenza e, per quanto attiene alla madre, di sollecitare una sua presa in carico da parte del CPS di zona;
- 5) Dispone che l'Ente affidatario, in collaborazione con la ASL di riferimento, controlli l'adempimento della prescrizione ai genitori di cui al capo che precede, siccome funzionale anche alla più opportuna regolamentazione dei loro periodici rapporti con il minore e ponga in essere tutti gli opportuni interventi di supporto e sostegno per le parti già delegati con il provvedimento vigente;
- 6) Ordina che l'Ente affidatario dia immediato riscontro dell'attuazione del presente provvedimento, con particolare riguardo al collocamento del minore e che successivamente provveda con cadenza mensile a trasmettere un anche solo breve aggiornamento della situazione, salvo eventuali situazioni di pregiudizio da segnalare immediatamente;
- 7) Revoca a far data dal momento in cui G. verrà inserito in struttura comunitaria il contributo di mantenimento di Euro 400,00 previsto a carico del padre e da corrispondere alla madre, ponendo però a carico del padre tutti i costi aggiuntivi e le spese che dovessero rendersi necessarie per il minore e non coperte dal Servizio pubblico.
- 8) Conferma per il resto, per quanto di ragione, il Provv. 31 maggio 2011. "

A seguito di delega urgente per l'esecuzione del sopra esteso provvedimento, con l'adozione di tutte le cautele necessarie del caso, con successiva relazione del Comune di Milano - Ufficio Pronto Intervento **Minori** del 19 maggio 2015 veniva dato atto della corretta esecuzione del provvedimento con prelievo il 18 maggio del minore a scuola e successivo suo collocamento nella comunità CTIF di Milano.

In data 3 giugno 2015 parte convenuta apriva un sub-procedimento depositando istanza per la parziale modifica dell'ordinanza presidenziale del 31 maggio 2011 ai sensi dell'art. 709 c.p.c. sul presupposto dell'intervenuta modifica della situazione economica della medesima a seguito del collocamento del figlio G. presso una comunità. Concesso a parte resistente termine per il deposito di breve replica il Giudice si riservava e scioglimento della riserva assunta, in data 17 luglio 2015 pronunciava l'ordinanza di seguito riportata:

"Rilevato che con istanza, depositata in data 3 giugno 2015, la difesa di S.S. chiedeva la modifica dei provvedimenti provvisori economici adottati con ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c. del 31 maggio 2011 con

particolare riferimento alla richiesta di aumento del contributo previsto in suo favore di Euro 100,00 sulla base di un accordo tra le parti intervenute nell'udienza presidenziale in pari data che prevedeva che il marito versasse alla moglie appunto il contributo di Euro 100,00 (ora rivalutato in Euro 104,60) oltre alla somma di Euro 400,00 concordata a titolo di contributo per il mantenimento del figlio G.. Deduceva, più in particolare, la ricorrente che a seguito dell'ordinanza di questo Giudice del 14/15 maggio 2015 - che disponeva il collocamento di G. presso una comunità e, venendo meno la convivenza alla base del contributo economico per il figlio da versare alla madre, revocava il contributo di mantenimento di Euro 400,00 previsto a carico del padre, ponendo comunque a carico di quest'ultimo tutti i costi aggiuntivi e le spese necessarie per il minore e non coperte dal Servizio pubblico - le era venuto a mancare un necessario contributo per le spese di casa, dovendo vivere con la sola somma di Euro 100,00 oltre al reddito da locazione come dedotto in atti.

Rilevato che con memoria difensiva depositata entro il termine assegnato, la difesa di E.C., deducendo che la ricorrente non aveva dato prova di essersi attivata per reperire un'occupazione e indicando le spese a carico del medesimo C., dava atto che quest'ultimo si era comunque offerto di integrare il contributo alla moglie da Euro 100,00 ad Euro 250,00 per 12 mesi a partire da giugno 2015 per dare la possibilità alla stessa di riorganizzare la sua vita e reperire un lavoro, sempre che G. non rientrasse a casa del padre, nel qual caso tale integrazione sarebbe cessata. La difesa concludeva pertanto che venisse confermato il contributo di mantenimento per la moglie nella somma offerta di Euro 250,00 per la durata di anni 1 o comunque fin tanto che G. non venisse affidato/collocato presso il padre.

Rilevata l'inevitabile sopravvenienza rispetto al tempo in cui è stata adottata l'ordinanza presidenziale di cui si chiede la modifica, considerata altresì la distinta natura e i diversi presupposti alla base dei contributi previsti per la moglie e per il figlio, valutata da una parte certamente la più indotta somma nella disponibilità della signora S. ma nello stesso tempo tenuto conto che la cessata convivenza e l'imposizione a carico del marito di tutte le ulteriori spese accessorie straordinarie per il figlio la esonera da qualsivoglia contributo in favore del medesimo, rilevato altresì come la ricorrente sia proprietaria di un immobile che le garantisce un certo reddito e dall'altra che non abbia offerto il benché minimo elemento concreto che dimostri che si sia attivata per reperire un lavoro (pur essendo dotata di capacità professionale in quanto traduttrice di lingua inglese e tedesco) e non essendo state provate allo stato condizioni o situazioni che le riducano o anche solo ne limitano la capacità lavorativa, anche tenuto conto della cessazione delle esigenze di accudimento del figlio non più convivente, reputa questo Giudice che sulla base degli elementi a disposizione il contributo integrativo offerto dal sig. C. sia adeguato alle diverse condizioni attualmente in essere. Ciò fatta salva ogni diversa valutazione che potrà essere assunta in sede decisionale (essendo il fascicolo prossimo alla definizione) anche sulla base di ulteriori elementi offerti e comunque di una valutazione complessiva della controversia o alla luce di eventuali modifiche che interverranno sotto il profilo dell'**affidamento** del collocamento del minore.

Osservato pertanto che, sulla base dell'offerta di integrazione proveniente da C., alla luce di quanto sopra argomentato e rilevato, a parziale accoglimento dell'istanza della S., sussistono i presupposti per aumentare il contributo fissato in favore della moglie da Euro 100,00 ad Euro 250,00 a carico del marito con decorrenza dalla mensilità di giugno 2015 come offerto dal medesimo,

P.Q.M.

In parziale accoglimento dell'istanza ex art. 709 ter c.p.c. avanzata da S.S., a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale ex art. 709 c.p.c. emessa in data 31.05.2011 (come modificata con ordinanza del G.I. del 14/15 maggio 2015);

1. Ridetermina il contributo previsto a carico di E.C. a titolo di mantenimento della moglie S.S. nella somma di Euro 250,00 (da rivalutarsi annualmente con indici Istat) con decorrenza dalla mensilità di giugno 2015.
2. Conferma per il resto le altre statuizioni.
3. Spese al definitivo."

All'udienza del giorno 1 ottobre 2015, sentiti i **Servizi Sociali** e la psicologa di G., tenuto conto dell'avvenuto inserimento dello stesso in Comunità con esito positivo nonché del buon andamento degli incontri tra G. ed il padre, il Giudice disponeva all'Ente Affidatario di far pervenire un'ultima completa relazione di aggiornamento e rinviava la causa per l'udienza di precisazione delle conclusioni al giorno 8 marzo 2016.

All'udienza dell'8 marzo 2016, le parti venivano invitate alla precisazione delle conclusioni e, previa assegnazione di termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica, la causa veniva trattenuta in decisione e poi rimessa al Collegio.

In data 12 maggio 2016 venivano acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero.

Osserva in via preliminare il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, ritenendo il Collegio di confermare le determinazioni istruttorie assunte dal Giudice Istruttore con l'ordinanza sopra richiamata. Ciò tenuto conto comunque del fatto che entrambe le parti non hanno reiterato le istanze di prove (ad eccezione della parte resistente che ha richiesto con domanda nuova e pertanto inammissibile l'acquisizione della perizia psichiatrica disposta dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese), da intendersi pertanto rinunciate.

La domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata.

Sul punto, deve premettersi che le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Acquaviva delle Fonti (BA) il 21 settembre 2002 (trascritto nel registro degli Stati civili di detto Comune al n. 66, parte II, serie A, anno 2002). Deve inoltre rilevarsi che dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ovvero da recare pregiudizio all'educazione della prole.

Infatti le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).

Orbene, nel caso di specie i motivi del ricorso e le deduzioni delle parti, hanno reso evidente che le parti non hanno più intenzione di considerarsi marito e moglie, per effetto di un rapporto di coniugio disgregato dai fatti intervenuti nel tempo.

Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dalle parti, in conformità al parere del Pubblico Ministero.

Con riferimento alla questione concernente l'addebito della responsabilità della separazione richiesta da parte resistente, vanno svolte le seguenti considerazioni.

In primo luogo, in punto di diritto, deve osservarsi che, affinché possa essere addebitata ad uno dei coniugi la responsabilità del fallimento della convivenza coniugale, non basta che questi abbia posto in essere una violazione grave dei doveri nascenti dal matrimonio, ma occorre altresì che sussista un preciso nesso di causalità tra tale violazione e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale.

La Suprema Corte, al riguardo, ha avuto costantemente modo di evidenziare che "in tema di separazione personale dei coniugi la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di

intollerabilità della convivenza" e che "pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito" (ex multis Cass. 23.5.2008 n.13431).

Nel caso di specie, la moglie ha lamentato che la frattura coniugale sarebbe da ricondursi alla condotta del marito, che durante il matrimonio avrebbe posto in essere comportamenti prevaricatori nonché aggressivi e violenti nei confronti della moglie, anche alla presenza del figlio, dovuti all'asserito abuso di sostanze alcoliche da parte del medesimo, tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.

Sul punto osserva in primo luogo il Collegio che E.C. si è pacificamente allontanato dalla casa coniugale dal dicembre 2010, derivandone evidentemente l'irrelevanza ai fini dell'addebito di qualsivoglia eventuale condotta o accadimento coevi o successivi al dicembre 2010, essendo certamente intervenuti a crisi coniugale già conclamata. Peraltro, alla luce di quanto prima osservato, anche i fatti anteriori devono essere tutti valutati non solo al fine di verificare se le condotte dei coniugi, e in particolare le condotte del marito, integrino violazioni dei doveri coniugali, ma altresì al fine di verificare la sussistenza del necessario nesso di causalità tra le suddette condotte, laddove illecite, e la crisi coniugale.

Orbene è in primo luogo opportuno rilevare come già nel giugno 2007 la situazione familiare delle parti era tanto critica da aver indotto in particolare la signora S. a rivolgersi spontaneamente ad un Consultorio Familiare per una consultazione psicologica in merito ai problemi nella relazione di coppia. Dalla lettura della relazione di aggiornamento depositata in data 10 ottobre 2011 infatti emerge come la psicologa-psicoterapeuta dott.ssa F.B. seguisse da tempo la coppia, ed in particolare in maniera più assidua dall'ottobre 2009, quando le stesse parti avevano finanche ritenuto opportuno rivolgersi all' UONPIA per la presa in carico di G., quando le stesse parti aiutarono nel suo percorso di crescita, avendo mostrato segni di disagio e preoccupanti difficoltà. Segnatamente, da tale relazione risulta che "già dal primo incontro di consultazione del 2007 si evidenziò come problema principale nella relazione tra S. ed E. il reciproco svilimento, svalutazione e denigrazione dell'altro nel suo ruolo di genitore; tale modalità relazionale della coppia aveva portato ad un assetto esclusivamente conflittuale della relazione". Con ciò evidenziandosi già allora una conflittualità reciproca, difficilmente riconducibile al comportamento di uno solo dei due coniugi.

Anche dal libello introduttivo della causa per l'annullamento del matrimonio concordatario presentato dalla S. al Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese (Doc. n. 22- fascicolo ricorrente) emerge un rapporto coniugale da sempre caratterizzato da tensioni e disaccordo, fortemente compromesso da un diverso progetto di vita dei coniugi sin da prima delle nozze. La stessa signora S. ha infatti riferito e dato conto di come fossero diverse le parti, affermando che: "ripensando alla mia vicenda credo che l'origine dei nostri attriti risieda proprio nelle scelte lavorative operate da E.: egli infatti non ha mai rispettato la mia volontà e la mia richiesta di trovare una occupazione al Sud", ed ancora "non nascondo che ero pure contrariata e indispettita dalle continue intrusioni dei miei suoceri che non perdevano occasione per impicciarsi della nostra vita e soprattutto delle mie scelte. Fissammo la data delle nozze, ma il periodo che le precedette fu caratterizzato da numerose e forti tensioni. Camminavamo su strade parallele senza avere un progetto comune."

È evidente quindi come le difficoltà della coppia fossero risalenti addirittura al periodo antecedente rispetto al matrimonio e come l'intera vita matrimoniale fosse sempre stata caratterizzata da continue tensioni e conflitti dovuti a incompatibilità caratteriali e differenti progettualità di vita, acuitesi poi con la nascita del figlio G..

Orbene, a quanto fin qui esposto deve altresì aggiungersi che i testimoni sentiti dal giudice sulle circostanze specifiche oggetto di prova riferibili a supposte condotte violente ed aggressive di C. nei confronti della moglie, all'alcolismo nonché all'astensione dai rapporti sessuali per volontà del medesimo, non hanno fornito elementi utili ed univoci idonei a dimostrare la fondatezza degli assunti della moglie e soprattutto la riconducibilità causale di tali comportamenti alla crisi matrimoniale. Tali dichiarazioni non hanno in alcun modo arricchito la piattaforma probatoria alla base della domanda di addebito, essendosi limitate a dimostrare l'inevitabile frattura coniugale ma non significative per individuarne l'addebitabilità al marito ovvero idonee a ricostruire condotte pacificamente successive alla crisi. In particolare la circostanza riferita dalla signora C. in base alla quale tra il mese di maggio 2009 e dicembre 2010 il marito si sarebbe rifiutato di avere rapporti sessuali con la stessa, è stata smentita dai genitori del ricorrente (A.C. e F.C.) nonché dalla sorella I.C., i quali hanno riferito di essere stati messi al corrente di questa situazione ma che la stessa risultava essere il frutto di una scelta consensuale dei coniugi, a conoscenza di questa situazione ma che la stessa risultava essere il frutto di una scelta consensuale dei coniugi, a dell'abitacolo dell'autovettura condotta dal marito in cui quest'ultimo avrebbe aggredito verbalmente la moglie, non è stata confermata - se pur de relato - dai testi sentiti, ma soltanto dalla madre della S.. Quest'ultima ha poi comunemente offerto una versione ridimensionata di tale fatto, collocabile all'interno di una situazione di tensione reciproca tra i coniugi non avente di certo quella rilevanza e incisività richiesta i fini del riconoscimento di una condotta complessivamente e pervicacemente oltraggiosa e aggressiva posta in essere unilateralmente dal marito. Anche la circostanza collocata nella primavera del 2008 asserita dalla S. circa la riferita alterazione da abuso di alcol del marito è stata smentita dalla teste S..

Lo stesso ricorrente in sede di interpello infine, oltre a negare di aver dato calci e schiaffi alla moglie e di essere dedito all'alcol tanto da diventare aggressivo, riferiva di "una situazione matrimoniale ormai deteriorata" dove il legame affettivo non c'era più da tempo, ragion per cui entrambe le parti avevano convenuto di dormire in letti separati.

Non v'è chi non veda che dagli atti di causa emerga piuttosto l'esistenza, sin dall'inizio del matrimonio, di una relazione coniugale gravemente disfunzionale, percepita dai coniugi, quanto alle sue motivazioni, in misura diametralmente opposta, risultando pertanto impossibile oggi accertare, in assenza di riscontri oggettivi delle accuse ovvero di ulteriori allegazioni o più univoci elementi probatori, soprattutto con riguardo al periodo precedente l'inizio della causa di separazione, a chi dei due coniugi sia maggiormente imputabile la crisi coniugale, dal punto di vista oggettivo e soggettivo, parendo al Collegio che ciascuno di loro abbia concorso, per via delle proprie specificità caratteriali, a determinare l'intollerabilità della convivenza.

Per quanto sin qui detto, reputa il Collegio che non sussistano i presupposti per la pronuncia di addebito della separazione al marito, in difetto di un supporto probatorio univoco e idoneo che, da un lato, accerti i fatti allegati dalle parti e, dall'altro, li riconduca causalmente alla fine del matrimonio. Ne consegue che la domanda di addebito della moglie nei confronti del marito deve essere respinta poiché infondata.

Deve essere conseguentemente pronunciata la separazione giudiziale tra le parti, senza addebito.

Per quanto concerne la questione relativa all' **affidamento** ed al collocamento del minore G. (nato il (...)), premesso che la **L. n. 54 del 2006** stabilisce che il Giudice deve preferire la formula dell' **affidamento** condiviso, salvo che non vi siano ragioni che rendano necessario disporre l' **affidamento** esclusivo all'uno o all'altro genitore (o l'affido all'Ente), deve rilevarsi come l' **affidamento** condiviso presupponga di regola un comune impegno progettuale dei genitori in ordine alle scelte relative alla vita della prole, nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito dei vari incumbenti della vita quotidiana. Perché possa derogarsi alla regola dell' **affidamento** condiviso, è necessario "che risulti, nei confronti di uno dei genitori una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell' **affidamento** in concreto pregiudizievole per i **minori**".

Nel caso di specie rileva il Collegio come il clima di alta conflittualità esistente tra le parti, le fragilità delle stesse e la situazione di profondo disagio e malessere del minore, manifestatosi sin dall'udienza presidenziale, tale da coinvolgere notevolmente il figlio nelle dinamiche conflittuali dei genitori, ha portato a ritenere necessario affidare il minore al Comune di Milano con l'immediato intervento dei **Servizi Sociali** e successivamente - stante l'acuirsi della conflittualità - disporre l'espletamento di una CTU psicodiagnostica.

Il Collegio in particolare ritiene di condividere integralmente le conclusioni del CTU Righi in quanto ampiamente motivate e supportate dagli esiti dei compiuti accertamenti clinici svolti, richiamate nell' **ordinanza del 14 maggio 2015** che ha disposto l' **affidamento** al Comune e il suo collocamento comunitario in ambiente eterofamiliare, con motivazioni sopra integralmente riportate che si richiamano integralmente anche alla base della presente sentenza.

Come univocamente emerso dalle relazioni dei **Servizi Sociali** dell'Ente affidatario in atti (in particolare relazioni de 18 e 23 dicembre 2015), permanendo ancora una difficile situazione comportamentale di G. con

Herakliti
alla
condanna

